



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0007153

del 12/06/2019 ore 11:46:58

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ac

Roma, 12 GIU. 2019

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Larino
Via Asia, 3/A
86039 Termoli (CB)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 87/2019_ esenzione dallo svolgimento della formazione professionale paternità

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 15 maggio 2019, nella quale, in materia di esonero dall'obbligo formativo per "maternità" di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del Regolamento per la formazione professionale continua si chiede:

- ✓ in quali circostanze la riduzione dei crediti formativi per maternità può essere riconosciuta al "padre"
- ✓ in caso di nascita di gemelli quanti sono i cfp per i quali si può chiedere l'esonero
- ✓ per quale periodo può essere riconosciuto l'esonero all'iscritto padre di due gemelli nati il 23 marzo 2017,

si osserva quanto segue.

Con riguardo al primo punto, si chiarisce che l'esonero per maternità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) è concesso "al padre" quando questi sia il solo genitore iscritto nell'albo. Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti nell'albo, l'esonero dallo svolgimento della formazione può essere riconosciuto al padre solo se non ne gode la madre del bambino.

In riferimento alla seconda domanda, tenuto conto che la norma non prevede la riduzione di un diverso numero di cfp in favore della madre o, in alternativa, del padre di gemelli, si ritiene che l'Ordine possa riconoscere anche in tale ipotesi la riduzione di 45 cfp.

Infine, per quanto concerne la specifica ipotesi rappresentata nel terzo quesito formulato, non può essere concesso l'esonero richiesto in data 9 marzo 2019 per la nascita dei figli avvenuta in data 23 marzo 2017, perché l'istanza è stata presentata in ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero.

L'articolo 8, comma 2 prevede, infatti, che la domanda di esenzione debba pervenire senza ritardo e "comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo annuale".

Con i migliori saluti.

Francesca Maione